



# *Novità IVA nel commercio elettronico dall'1 luglio 2021*

## NOVITÀ SUL COMMERCIO ELETTRONICO

A partire dall'1 luglio 2021, **cambiano le modalità di applicazione dell'Iva** per le vendite a distanza in ambito comunitario.

Per vendite a distanza intracomunitarie si intendono tutte le cessioni di beni effettuate verso privati, a mezzo canali telematici quali internet, telefono e cataloghi. Con spedizione da paese UE verso un altro paese Ue, a cura del cedente, sia con mezzi propri che tramite corriere.

Tutti i soggetti che effettuano vendite a distanza **per un importo complessivo annuo superiore a 10.000€** sono soggetti alla nuova normativa.

E' stata modificata anche la **normativa inerente l' importazione** di beni non significativi di valore entro 150€, abolendone l'esenzione iva.

## INDICE

- [Vendite a distanza intra UE](#)
- [Le nuove soglie](#)
- [Caratteristiche adempimenti regime OSS](#)
- [Caratteristiche adempimenti regime IOSS](#)
- [Differenze OSS e IOSS](#)
- [Vendite tramite marketplace](#)
- [Modalità di registrazione ai due regimi](#)

*Cliccare sui titoli dell'indice per visionare il capitolo di interesse.*

### Definizione di vendite a distanza intracomunitarie:

Beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, **che partono da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto**, con destinazione finale persone fisiche, o soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72 del DPR 633/72 (quali le sedi e le rappresentanze diplomatiche e consolari), salvo che per i beni soggetti ad accisa.

Ai fini di tale definizione, **continua a non essere rilevante il mezzo mediante il quale le cessioni si realizzano**. Rileva, invece, la circostanza che i beni siano spediti o trasportati dal venditore, anche quando questi interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione.

### Operazioni escluse:

- le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto;
- le cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettati al regime del margine.

### LE NUOVE SOGLIE

Fino al 30/06/21, per le vendite a distanza erano previste soglie differenziate per paese, che prevedevano l'obbligo di assoggettamento ad iva nel paese di destino, mediante apertura di partita iva estera. Tali soglie erano da considerare per singolo paese ed andavano da 35.000€ a 100.000€.

La nuova normativa prevede, dal 01/07/2021, **un' unica soglia a livello UE**, pari a **10.000,00 euro** complessivi, soglia che tiene conto anche delle prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione elettroniche-TTE effettuate verso privati in altri Stati membri.

Al **superamento della soglia**, le vendite si considerano effettuate nello stato di destinazione dei beni, con applicazione della relativa Iva. **L'Iva del paese di destinazione** può essere applicata mediante apertura della partita Iva nei vari paesi di destinazione, oppure mediante adesione al nuovo regime OSS.

| SOGLIA           | FORNITORI STABILITI IN UN SOLO STATO MEMBRO  | FORNITORI STABILITI IN PIÙ DI UNO STATO MEMBRO |
|------------------|--|--|
| ≤ 10.000,00 euro | Luogo di effettuazione e IVA dovuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>nello Stato membro del prestatore (servizi TTE B2C);</li> <li>nello Stato membro di spedizione o trasporto (vendite a distanza intra-UE).</li> </ul> Possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA nello Stato dell'acquirente (servizi TTE B2C) o di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE). | Soglia non applicabile                         |
| > 10.000,00 euro | Luogo di effettuazione e IVA dovuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>nello Stato membro dell'acquirente (servizi TTE B2C);</li> <li>nello Stato membro di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE).</li> </ul>   |  |

### CARATTERISTICHE ED ADEMPIMENTI REGIME OSS

- 1) Consente ai soggetti passivi che effettuano le operazioni B2C sopra elencate di adempiere i relativi obblighi IVA **identificandosi in un solo Stato membro**;
- 2) nell'ambito del regime speciale, il soggetto passivo dichiara e versa l'imposta relativa alle suddette cessioni e prestazioni effettuate negli altri Stati membri secondo le aliquote valide negli Stati di "consumo", per il tramite dello Stato membro di identificazione. Sarà infatti quest'ultimo a riversarla agli altri Stati membri;
- 3) Il soggetto aderente al regime dovrà:
  - a) **presentare trimestralmente**, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento, **un'apposita dichiarazione riepilogativa** delle operazioni rientranti nel regime;
  - b) versare l'imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri di "consumo";
  - c) **conservare per 10 anni la documentazione** relativa alle operazioni effettuate nell'ambito del regime ed esibirla su richiesta dell'Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di "consumo";
  - d) Il contribuente per le operazioni in oggetto **è esonerato da obbligo di fatturazione, dall'emissione dei corrispettivi elettronici**, indicazione in dichiarazione iva e liquidazioni iva periodiche.

Il nuovo regime IOSS, di natura opzionale, consente ai fornitori che effettuano vendite a distanza di beni di valore modesto spediti o trasportati da un Paese terzo o da un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di **dichiarare e versare l'imposta dovuta su tali operazioni nello Stato membro di identificazione**.

Ricorrendo all'IOSS, l'importazione di beni di valore modesto nell'UE è esente da IVA, in quanto il fornitore addebita l'IVA nel momento in cui vende i beni ad acquirenti nell'UE secondo l'aliquota valida nello Stato della cessione, riscuotendola come parte del prezzo di acquisto, ed **effettua la dichiarazione e il versamento dell'imposta nel solo Stato membro di identificazione**.

### **Adempimenti**

I soggetti che si avvalgono del regime IOSS sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione e dichiarazione IVA annuale), ma sono tenuti a:

- **presentare mensilmente**, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento, **un'apposita dichiarazione riepilogativa** delle operazioni rientranti nel regime;
- **versare l'imposta nello Stato di identificazione**, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione;
- **conservare per 10 anni la documentazione** relativa alle operazioni effettuate nell'ambito del regime ed esibirla su richiesta dell'Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di "consumo".

IOSS

**Chi può avvalersi dell'IOSS?**

Possono avvalersi dell'IOSS i **soggetti passivi stabiliti nell'UE** e i **soggetti non stabiliti nell'UE**, comprese le interfacce elettroniche (marketplace) che operano come fornitori presunti, per le vendite di beni che rispettano tutte le seguenti condizioni:

i beni si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo (extraue) al momento della vendita e sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore verso un consumatore in uno Stato membro (vendite a distanza di beni importati);  
sono spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;  
non sono soggetti ad accise.

OSS

**Chi può avvalersi dell'Oss?**

- Servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione;
- Tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C, effettuate in stati membri Ue diversi da quelli del fornitore;
- Vendite intracomunitarie a distanza di beni;
- A determinate vendite interne unionali facilitate dalle piattaforme elettroniche.

Poiché gran parte delle vendite a distanza di beni transfrontaliere è **facilitata** tramite l'uso di **un'interfaccia elettronica** (*marketplace*, piattaforme, portali o mezzi analoghi), il legislatore unionale ha previsto il **coinvolgimento di tali soggetti** nella riscossione dell'imposta dovuta su talune di queste operazioni, così da assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell'IVA e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei fornitori, delle Amministrazioni fiscali e dei consumatori.

In base al nuovo art. 14-*bis* della direttiva 2006/112/CE (recepito all'art. 2-*bis* del DPR 633/72) se un **soggetto passivo vende** a distanza beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, **si considera che abbia ricevuto e ceduto detti beni** e assume il ruolo di "fornitore presunto". Ciò significa che assumerà i diritti e gli obblighi in materia di IVA del "fornitore indiretto" per la cessione effettuata e **sarà responsabile del pagamento dell'IVA dovuta su tale cessione**.

Nel caso di cessione tramite marketplace, quindi l'operazione sarà scissa in due:

- 1) Il cedente opera una cessione B2B verso la piattaforma
- 2) La piattaforma fattura tramite il nuovo sistema al consumatore finale adempiendo in luogo del cedente agli obblighi iva.

### **Per quali operazioni si applica questa facilitazione?**

- Cessione tramite **marketplace di beni precedentemente importati da paesi extra ue, di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;**
- vendite di beni all'interno dell'UE (indipendentemente dal loro valore) effettuate da parte di un soggetto passivo **non stabilito nell'UE** a un "non soggetto passivo" (sono comprese, dunque, sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, sia le cessioni domestiche nelle quali i beni partono da magazzini presenti nel territorio di uno Stato membro e arrivano a un consumatore nello stesso Stato).

***N.B:*** *Ne consegue che le cessioni effettuate da Fornitore Ue per merci prodotte nel territorio europeo e cedute ad un cliente Ue non sono soggette a questa disciplina speciale.*

## MODALITA' DI REGISTRAZIONE AI DUE REGIMI

- **La registrazione al regime OSS "UE"** è effettuata on line, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite;
- **la registrazione al regime IOSS** è effettuata, direttamente o tramite l'intermediario IOSS, compilando un modulo disponibile on line nella sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia delle Entrate.

### Opzione per più regimi

- Il medesimo soggetto passivo può registrarsi a più regimi. Ad esempio, un soggetto passivo stabilito nell'UE può avvalersi del regime UE e del regime IOSS.